

Deliberazione di C.C. n. 18 del 31.03.2016


ALLEGATO "A"

# COMUNE DI RIMINI

Settore Sportello Unico Attività Produttive  
e Attività Economiche



## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA



# **REGOLAMENTO per l'esercizio delle attività di ACCONCIATORE e di ESTETISTA**

## **INDICE :**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione attività di acconciatore e di estetista
- Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore
- Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista
- Art. 5 - Disposizioni comuni
- Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 7 - Requisiti dei locali
- Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari
- Art. 9 - Conduzione igienica dell'attività
- Art. 10 - Affitto di poltrona ed affitto di cabina.
- Art. 11 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con e senza modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede
- Art. 12 - Sospensione dell'attività
- Art. 13 - Orari e Tariffe
- Art. 14 - Vendita prodotti
- Art. 15 - Controlli
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Decadenza, divieto di prosecuzione dell'attività
- Art. 18 - Norme transitorie
- Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività esercitate nel territorio comunale:

- a) acconciatore e barbiere ai sensi della Legge 14/02/1963 n. 161 e della Legge 17/08/2005 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) estetista ai sensi della Legge 04/01/1990 n. 1 e della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del D.P.R. n. 160/2010, del D.Lgs n. 59/2010, del D.Lgs. n. 147/2012 e della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

## **Art. 2 - Definizione attività di acconciatore ed estetista**

Ai fini del presente regolamento si intende per :

1. attività di acconciatore quella definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.  
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi sopra indicati, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie avvalendosi per lo svolgimento di dette prestazioni, di collaboratori familiari e di personale dipendente;
2. attività di estetista quella definita dall'art. 1 della Legge n. 1/1990 e disciplinata dalla Legge Regionale n. 32/1992 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.  
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal vigente Regolamento CE 1223/2009.

L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

L'esercente abilitato a svolgere l'attività di estetista è inoltre autorizzato ad eseguire il "disegno epidermico o trucco semi-permanente"; a tal fine deve possedere il requisito prescrittivo della formazione specifica del tatuatore, deve aver frequentato l'apposito corso regionale e deve essere in possesso dei requisiti per l'idoneità soggettiva disciplinati dalle singole leggi o delibere regionali ( in Emilia-Romagna la DGR n. 465/2007). Per "disegno epidermico o trucco semi-permanente" si intendono i trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o sulle altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l' attenuazione degli inestetismi esistenti.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness" svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2000;

Non rientrano, inoltre, nel campo di applicazione del presente regolamento:

- l'attività di naturopata del benessere e le discipline bionaturali;
- le attività di grotte di sale;
- fish therapy;

### **Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore**

L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005.

L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

1. è in possesso di un certificato di abilitazione consistente nel riconoscimento della qualifica professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
2. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);
3. è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
4. ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963;
5. ha svolto attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di un titolo di studio post scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all'Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci partecipanti all'attività e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 443/85 e s.m.i.;
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all'Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società.

### **Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista**

L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

1. è in possesso di un certificato di abilitazione consistente nel riconoscimento della qualifica professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
2. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale o conseguito entro il 20/01/1990);
3. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetica o di un mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;
4. è stato dipendente di imprese di estetista o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all'Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci partecipanti all'attività e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 443/85 e s.m.i.;
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all'Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società.

## **Art. 5 - Disposizioni comuni**

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.

Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, **almeno un responsabile tecnico** in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista in Italia coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero, sia in un paese appartenente all'U.E. che in un paese extra U.E., devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attività di acconciatore o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda l'attività di estetista.

## **Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività**

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate:

- a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, con accesso sul pianerottolo delle scale;
- b) presso il domicilio dell'esercente purché:
  - la parte utilizzata quale civile abitazione mantenga i requisiti propri in relazione alla destinazione d'uso, sia isolata mediante porta chiudibile a chiave; la parte utilizzata a

laboratorio sia accessibile dalle autorità competenti ad esercitare l'azione di controllo, disponga di servizio igienico proprio composto da bagno e antibagno e di una idonea sala d'attesa;

– i locali destinati alle attività oggetto del presente regolamento presentino i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

c) oltre che nelle ipotesi ammesse dalle leggi nazionali (L. n. 174/2005 e L. n. 1/1990), nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), è consentita anche l'esecuzione di prestazioni occasionali di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.

Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via;

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Le attività di acconciatore ed estetista sono subordinate al possesso dei requisiti imposti dalle leggi richiamate dall'art.1 nonché alle altre disposizioni del presente regolamento anche se esercitate in palestre, circoli privati, strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, istituti di estetica medica, profumerie, erboristerie, farmacie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico o privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

In caso di attività svolta per i soli alloggiati all'interno delle strutture ricettive, l'obbligo di presentazione della S.C.I.A. prevista dall'art. 11 del presente regolamento deve intendersi assolto dalla presentazione della S.C.I.A. inerente l'esercizio dell'attività ricettiva.

I trattamenti estetici eseguiti all'interno di strutture ricettive con specificazione tipologica di "Albergo Centro Benessere" e "Albergo Beauty Farm" sono soggetti anche alle disposizioni di cui alle DGR n. 916/2007 e n. 1017/2009.

Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso locale anche da parte di imprese diverse, senza separazioni particolari tra le zone adibite alle due attività.

Nell'esercizio può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatura e/o estetista anche quella di tatuaggio e piercing, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali e delle linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing di cui alla DGR n. 465/2007.

L'attività di acconciatore ed estetista non può essere svolta in forma ambulante e di posteggio ad eccezione di prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, eventi, fiere e similari); dette prestazioni devono possedere carattere accessorio e finalità dimostrativa. In questi casi particolari non dovrà essere presentata alcuna S.C.I.A. ma dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

## **Art. 7 - Requisiti dei locali**

L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti è consentita in unità immobiliari dotate di superfici minime da adibire all'uso esclusivo delle attività, in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e dalle norme edilizie vigenti in materia.

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono inoltre rispettare le norme in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) e quelle in materia di accessibilità delle persone diversamente abili, anche laddove siano svolte nelle civili abitazioni.

La superficie destinata all'attività di acconciatore o di estetista deve avere una dimensione minima pari a 20 mq. ove possono operare fino a due persone (compreso il titolare).

Nel calcolo della superficie minima non sono compresi i servizi igienici, i ripostigli e gli spogliatoi per il personale, quest'ultimi se dovuti.

Per ogni ulteriore unità operativa, intesa come postazione attrezzata di fronte allo specchio ovvero cabina/box, devono essere calcolati almeno 6 mq..

Per unità operativa o addetto s'intende la persona che esercita le prestazioni oggetto del presente regolamento all'interno del locale sia essa imprenditore, responsabile tecnico, collaboratore a qualsiasi titolo o dipendente dell'impresa. Non sono considerate unità operative, ai fini del calcolo delle metrature minime, le persone che svolgono attività diverse da quelle di acconciatore o estetista come, ad esempio lo stagista o colui che svolge attività di segreteria.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti da bagno ed antibagno: uno per locali di dimensioni inferiori a 60 mq., due per locali di dimensioni pari o superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività).

Qualora nell'esercizio siano svolte congiuntamente due o più attività di acconciatura ed estetica, occorrerà riservare sempre una superficie minima di 20 mq. ed un servizio igienico composto da bagno ed antibagno per ciascuna attività.

Se le attività disciplinate dal presente regolamento sono esercitate presso palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, stabilimenti termali e alberghi (solo nel caso di servizio alle persone alloggiate) è richiesta una superficie minima di mq. 8. In tale ipotesi, potranno essere utilizzati, se esistenti, i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui l'attività di acconciatura o estetica è inserita, laddove posti sul medesimo piano del locale in cui l'attività stessa viene svolta.

## **Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari**

I locali destinati all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione igienico edilizia in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi.

In particolare:

1. in tutti gli ambienti dell'esercizio, compresi i servizi igienici, il pavimento e le pareti fino all'altezza di metri 2,00 devono essere rivestiti di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile;
2. i locali devono essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda, fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature;
3. deve essere presente almeno un servizio igienico, composto da bagno e antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità immobiliare. L'antibagno deve essere dotato di lavabo, fornito di acqua potabile calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale, a fotocellula ovvero a leva clinica azionabile con il gomito, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido;

4. servizi igienici e spogliatoio, qualora non areati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalle vigenti norme in materia;
5. deve essere previsto uno spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
6. deve essere previsto un contenitore di materiale lavabile per i rifiuti e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata un'armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature; il servizio igienico non può essere utilizzato come locale di deposito;
7. qualora le postazioni siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a metri 2,00 al fine di assicurare adeguata aerazione naturale e garantire la privacy;
8. gli arredi destinati alle attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
9. deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;
10. devono essere presenti le certificazioni di conformità degli impianti.

#### **Art. 9 - Conduzione igienica dell'attività**

Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- per tutti gli strumenti riutilizzabili, in particolare quelli taglienti, deve essere garantito un adeguato procedimento di decontaminazione, detersione e sterilizzazione dopo ogni utilizzo, oltre che idonee modalità di conservazione prima dell'utilizzo successivo. Tale procedimento dovrà essere esplicitato in un documento scritto che dovrà essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e conosciuto da chi esercita l'attività di acconciatore ed estetista a qualsiasi titolo anche di tirocinio formativo presso l'esercizio; inoltre lo smaltimento dei rifiuti taglienti o comunque pericolosi dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- tutte le attrezzature utilizzate devono essere corredate dalla dichiarazione di conformità, dal manuale d'uso e manutenzione e dal registro dei controlli ove previsto. Tali attrezzature devono essere utilizzate e mantenute seguendo le indicazioni del produttore contenute nel libretto d'istruzione, annotando l'esito di tali controlli su apposito registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;



- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- segnalare al competente servizio dell'Azienda USL casi o focolai anche sospetti di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

## **Art. 10 - Affitto di poltrona ed affitto di cabina**

Nello svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista, è contemplata una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affitto di poltrona/cabina".

Tale disciplina contrattuale è prevista nell'avviso comune sottoscritto il 3 ottobre 2011 dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare dell'attività di acconciatura e/o estetica detto *locatore/concedente* e l' *affittuario/utilizzatore*, soggetto in possesso dei requisiti professionali, che, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, può godere della cosa produttiva utilizzando una o più postazioni di lavoro.

Le parti devono stipulare un apposito contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato all'Agenzia delle Entrate, che deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- tipologia di attività esercitata sulla poltrona/cabina in affitto;
- durata del contratto;
- facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dal *locatore/concedente* ;
- rapporto economico fra le parti;
- modalità di utilizzo e rispettive responsabilità in merito agli strumenti di lavoro, ai prodotti, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ( D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.).
- è fatto divieto dell'uso promiscuo degli strumenti di lavoro.

L'affitto di poltrona/cabina è ammesso secondo i seguenti limiti di utilizzo:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

L'affitto di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali l' *affittuario/utilizzatore* ha presentato la S.C.I.A. di acconciatore, estetista o entrambi.

Non è consentito l'affitto di poltrona/cabina:

- a chi non è in possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività;

- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico nell'ultimo anno;
- ai titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi sei mesi.

Le attività di acconciatore ed estetista vanno esercitate in forma d'impresa, pertanto essendo imprese autonome, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, è necessario che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà rilasciata la propria ricevuta fiscale, escludendo scambi di prestazioni fra *locatore/concedente ed affittuario/utilizzatore*.

L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune da parte dell' *affittuario/utilizzatore*.

La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare.

Nella segnalazione l'Impresa deve, tra l'altro, dichiarare:

- a) le generalità e il codice fiscale;
- b) l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- c) il possesso dei requisiti professionali di acconciatore/estetista;
- d) di non svolgere contestualmente l'attività di Responsabile Tecnico presso altro esercizio;
- e) gli estremi del contratto di affitto;
- f) il numero di poltrone/cabine in affitto;
- g) la conformità dei prodotti, dei materiali e delle proprie attrezzature;
- h) di non aver prestato servizio nell'arco dell'ultimo anno in qualità di dipendente del *locatore/concedente*;
- i) di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal *locatore/concedente*;
- l) i propri orari di apertura e chiusura.

Alla suddetta segnalazione dovranno essere, in particolare, allegati:

- copia del contratto di affitto, registrato, comprensivo della planimetria che identifichi le postazioni date in uso e le parti del locale ad uso comune;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dal *locatore/concedente*, concernente la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, il numero dei propri dipendenti, nonché dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi sei mesi.

Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura/estetica per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al concedente che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del *locatore/concedente*, decade il rapporto di affido, pertanto anche l'*affittuario/utilizzatore* di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

E' fatto obbligo per l'*affittuario/utilizzatore* di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno dell'esercizio il proprio orario di apertura e chiusura, anche se coincidente con quello del *locatore/concedente*.

E' fatto altresì obbligo per l' *affittuario/utilizzatore* di esporre le proprie tariffe, anche se coincidenti con quelle del *locatore/concedente*, in prossimità della cassa in maniera ben visibile.

In caso di carenti condizioni igienico sanitarie, nell'ambito della zona assegnata all'*affittuario/utilizzatore*, gli eventuali provvedimenti saranno applicati esclusivamente allo stesso in quanto responsabile dell'area come da contratto stipulato; per ogni altra parte dell'attività la responsabilità è in capo al *locatore/concedente*

### **Art. 11 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con o senza modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede**

L'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Rimini, che provvede a trasmetterla, con la medesima modalità, anche alla competente Azienda U.S.L..

La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare.

La presentazione della S.C.I.A. regolare e completa consente l'inizio immediato dell'attività.

La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio disciplinato dal presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 e dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

### **Art. 12 - Sospensione dell'attività**

L'impresa che esercita l'attività di acconciatura e/o estetista è tenuta a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

La sospensione dell'attività non potrà superare i 12 mesi consecutivi, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.

### **Art. 13 - Orari e tariffe**

Gli orari giornalieri delle attività possono essere distinti per il periodo estivo ed invernale, differenziati o anche ridotti secondo i giorni della settimana. All'interno della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e per un massimo di 12 ore giornaliere (con un facoltativo intervallo) gli operatori possono, a loro scelta, effettuare orari specifici. Gli orari devono essere comunicati al Comune prima dell'inizio attività o di ogni variazione .

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno del negozio un cartello indicante l'orario di attività.

E' data facoltà al titolare di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Il titolare dovrà esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

## **Art. 14 - Vendita prodotti**

Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 (si veda l'art. 2, comma 5, della L. n. 174/2005 e l'art. 7, comma 1, della L. n. 1/1990).

## **Art. 15 – Controlli**

Gli operatori di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono le attività di cui al presente regolamento.

## **Art. 16 - Sanzioni**

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla Legge 17/08/2005 n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a Euro 250,00 e non superiori a Euro 5.000,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui dall'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1, è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 2.582,00, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza aver presentato la S.C.I.A. è inflitta dall'autorità competente, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 1.033,00.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nel caso in cui le attività di acconciatura ed estetica siano esercitate senza aver presentato al S.U.A.P. la prescritta S.C.I.A. di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività.

## **Art. 17 - Decadenza, divieto di prosecuzione dell'attività**

Il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della S.C.I.A. qualora vengano meno i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle norme vigenti che hanno determinato la presentazione della predetta segnalazione.

Alla stessa maniera viene adottato provvedimento di divieto di prosecuzione attività e di rimozione degli effetti della segnalazione qualora il titolare dell'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

### **Art. 18 - Norme transitorie**

A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge 17/08/2005 n.174, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività ed eventualmente trasferirsi di sede in locali idonei allo svolgimento dell'attività.

### **Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla data di entrata in vigore, è abrogato il precedente Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatura e di estetista approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30/03/2011, nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.